

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASQUINI, MAGNABOSCO, DOSI, MEO ZILIO, MAGISTRONI,
GIANMARCO MANCINI, BAMPO, BERTOTTI, ALDA GRASSI,
LEONI ORSENIGO, OSTINELLI, FRONTINI, ORESTE ROSSI,
PROVERA, COMINO, BRAMBILLA, BONATO, MAZZETTO,
AIMONE PRINA, POLLI, MICHIELON, TERZI, MATTEJA,
ONGARO, CALDEROLI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI**

Provvedimenti straordinari ai fini dell'abbattimento
del reddito imponibile per gli anni 1993 e 1994,
a sostegno dell'attività d'impresa

Presentata il 21 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione congiunturale dell'economia italiana attraverso un periodo di gravissima crisi ed a subire i maggiori effetti è soprattutto il comparto produttivo. I costanti decrementi nella produzione e la conseguente ovvia espulsione di manodopera hanno ormai prodotto quegli effetti negativi che da più parti erano stati preannunciati.

Limitarsi a giustificare la situazione creatasi con motivazioni di ordine economico internazionale dovute all'innegabile influenza che possono esercitare sul sistema economico italiano, tradizionalmente aperto, appare alquanto riduttivo

perché altrettanto incontestabile risulta essere una responsabilità diretta del sistema politico italiano. Moltissime infatti sono state le scelte di politica industriale, monetaria, e fiscale operate dalla maggioranza che non hanno avuto come fine il sostegno all'impresa ma una sistematica strategia di deindustrializzazione a vantaggio di una politica di parassitario assistenzialismo: si pensi solo ai contributi dati per la chiusura di aziende al nord e la ipotetica riapertura delle stesse al sud.

Parallelamente gli stessi governanti hanno anche operato scelte di politica fiscale i cui effetti degenerativi si sono ri-

versati interamente su quelle forze produttive che hanno sostenuto l'economia per decenni. Di fronte alla chiusura di migliaia di imprese piccole e medie, di artigiani, e delle più importanti e tradizionali imprese locali non ci si può sottrarre dall'intervento indiretto o diretto a sostegno dell'imprenditoria. Le disposizioni contenute in questa proposta di legge hanno lo scopo prioritario di « smuovere » i capitali, di incentivare gli investimenti con funzioni di stimolo alla ripresa economica e di fare da acceleratore allo sviluppo, soprattutto nei settori produttivi. Per queste considerazioni la presente proposta di legge sottrae l'ammortamento al principio di competenza, unicamente in via straordinaria e per il biennio 1993-1994, assimilando di fatto un costo pluriennale ad un costo ordinario, che viene imputato per competenza interamente all'esercizio di riferimento. Essendo poi la nuova proposta limitata a due anni e di particolare convenienza fiscale, ci si aspetta anche un effetto *booster* per l'economia.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, questa è una misura che determinerebbe

semplicemente minori entrate in termini temporanei e, di conseguenza, non si tratterebbe di una vera e propria perdita per lo Stato.

All'articolo 1 si prevede che gli acquisti di beni strumentali nuovi, nel biennio 1993-1994, possano essere imputati totalmente all'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento di proprietà.

Per gli immobili è previsto, all'articolo 2, un regime particolare: una quota di ammortamento pari ad un quinto del costo dell'immobile se questo non supera il valore di dieci miliardi.

All'articolo 3 è prevista una limitazione dei benefici limitatamente ai soggetti che non fruiscono di altre facilitazioni e che utilizzano direttamente per attività produttive di beni e servizi (o per consulenze) i cespiti, con piano agevolato di ammortamento

All'articolo 4 è disposta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge.

Sarebbe anche possibile studiare una diversa forma di copertura mediante tagli ed esenzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per i beni strumentali utilizzati nell'esercizio di arti o professioni e nell'esercizio di impresa, esclusi gli immobili, acquistati nuovi nel biennio 1993-1994, è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile una quota pari al valore di fatturazione del bene acquisito, direttamente nell'anno di acquisto, ovvero due quote pari ciascuna al 50 per cento del valore di fatturazione del bene acquisito, nell'anno di acquisto ed in quello successivo.

ART. 2.

1. Per i soggetti che nel biennio 1993-1994 sostengono l'acquisto di immobili nuovi di valore complessivamente inferiore, per ogni esercizio, a cinque miliardi di lire, è ammessa la detraibilità dal reddito imponibile di una somma pari ad un quinto del valore dell'immobile stesso a partire dall'anno di acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi.

ART. 3.

1. Il contribuente non può avvalersi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) precedente fruizione di finanziamenti agevolati o di altre agevolazioni, anche in conto capitale, relativi specificatamente al bene stesso;

b) cessione del bene in affitto, in *leasing* ovvero in noleggio, indipendentemente dalla previsione di queste attività nell'oggetto sociale dell'impresa.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire cinque-mila miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.